

Le polizze PPI

Umberto Filotto
ASSOFIN
Università di Roma Tor
Vergata

Roma, 29 novembre 2013

Quando la polizza è «obbligatoria»

Regolamento ISVAP N. 35/2010

☐ in caso di **estinzione anticipata** del mutuo/ finanziamento: **restituzione** della quota parte del **premio** non goduto o **portabilità** delle polizze con indicazione del nuovo beneficiario - per contratti commercializzati dopo il 1° dicembre 2010

☐ obblighi di **trasparenza dei “costi”**, comprese le provvigioni (medie) percepite dall'intermediario

Provvedimento n. 2946/2011

☐ **divieto** (generale e non relativo solo alle PPI) di **rivestire contestualmente il ruolo di intermediario e beneficiario/vincolatario** di una polizza assicurativa.



Quando la polizza è «obbligatoria»

D.L. “Salva Italia” ha arricchito il Codice del Consumo:

- ❑ è “**pratica commerciale scorretta**” la condotta di una banca o di un intermediario finanziario che imponga al debitore finanziato, ai fini della concessione di un mutuo, di sottoscrivere una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, intermediario o istituto.

D.L. “Liberalizzazioni”

- ❑ le imprese che “**condizionano**” la concessione del mutuo o del credito, inclusi i prestiti contro cessione del quinto, alla sottoscrizione di una polizza vita, devono:
 - ✓ sottoporre al cliente **almeno due preventivi** di due differenti gruppi a loro non riconducibili
 - ✓ permettere, comunque, al cliente di **scegliere sul mercato** la polizza che riterrà più conveniente a **parità di condizioni offerte** sul finanziamento.



Quando la polizza è «obbligatoria»

Regolamento ISVAP n. 40/2012

per consentire il **confronto tra i prodotti vita connessi** con i citati finanziamenti, ha:

- ✓ definito i **contenuti minimi** di tali contratti
 - ✓ ribadito il divieto di cumulo della qualifica di intermediario e beneficiario/vincolatario della garanzia assicurativa.

D.L. “Sviluppo bis”

diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto a tutti i contratti, vita e danni, stipulati in qualsiasi momento, quindi **anche prima del 1° dicembre 2010**.

2008 – 2011 - 2012- indagini conoscitive ISVAP/IVASS per acquisire dati e informazioni sulle modalità di offerta di tali prodotti e sulla struttura dei costi



4 + accertamenti ispettivi IVASS e Banca d'Italia

In Europa...

EIOPA ha pubblicato uno **studio** condotto con il coinvolgimento delle Autorità di Vigilanza del settore assicurativo e fornito una “**Opinion**” (piuttosto negativa) in tema di PPI.

- ❑ **issues in the distributor-customer relationship**” (*mis-selling*)
- ❑ 2. “**marketing imperfections**”: condotte commerciali tese a **subordinare** l’erogazione del finanziamento alla sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata (*tying*) o a **favorirne** la sottoscrizione mediante sconti ed incentivi (*bundling*).

Gli Stati Membri dovranno:

- **monitorare** per 6 mesi i prodotti presenti sui mercati
- specificare la portata delle **azioni intraprese**
- **segnalare** la necessità di ulteriori azioni regolamentari

5 Le informazioni acquisite serviranno a EIOPA per valutare eventuali, futuri, interventi.



Nel Regno Unito...

2011: imposta **separazione temporale** del momento della vendita del prodotto assicurativo e del finanziamento → 7 giorni

- **vietata** la vendita di polizze assicurative a **premio unico** e previsto la riduzione del premio in caso di estinzione nel corso del primo anno
- introdotto l'obbligo di rilasciare ai clienti **preventivi *ad hoc***
- previsti oneri informativi in ordine alle modalità alternative di assicurare il medesimo rischio.

A questi provvedimenti ne sono seguiti altri nel 2012:

- **“linee guida”** alle imprese di assicurazione in materia di analisi dei reclami ricevuti sulle PPI che prevedono anche risarcimenti ai clienti

Infine, nel 2013:

- ulteriori “linee guida” hanno imposto alle Compagnie che “disegnano” prodotti che contengono nuovi mezzi di protezione del credito di assicurarsi che la copertura offerta risponda ad effettive esigenze e bisogni e garantire che il prodotto possa essere comparato e sostituito con altri dello stesso tipo.



E quando le polizze sono facoltative?



Abbiamo visto che le polizze obbligatorie sono sottoposte ad una vasta (e non sempre chiara) disciplina; ma cosa accade quando la polizza è facoltativa? Molti (in qualche modo anche le Autorità) sono convinti che queste polizze siano poco meglio di una frode

...infatti, al di là del costo si ritiene che:

- i consumatori non siano effettivamente informati della facoltatività delle polizze
- finanziatori ed intermediari usino pratiche commerciali molto aggressive

E quando le polizze sono facoltative?

Per questo motivo ABI ed Assofin hanno promosso un protocollo di accordo con le Associazioni dei Consumatori (fino ad oggi 14) che è stato sottoposto alle Autorità competenti: AGCM (Antitrust), Ivass (Insurance) Banca d'Italia.

Il protocollo si riferisce alla polizze facoltative

Contenuti principali :

- 1) Esplicitazione (carattere grassetto e font superiore) del carattere facoltativo della copertura sulla documentazione pre e contrattuale
- 2) Doppio «Taeg» (con e senza assicurazione)
- 3) Estensione (non meno di 60 giorni) del diritto di recesso comprese le polizze miste
- 4) Invio di una lettera di benvenuto che ricorda sia l'acquisto delle polizza sia il diritto di recesso





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Umberto Filotto
Assofin, Università Tor Vergata

Copyright Assofin. La riproduzione dei dati è consentita previa espressa autorizzazione di Assofin, a condizione che sia citata la fonte.

Le assicurazioni del credito: una valida rete di protezione per le famiglie – Umberto Filotto